



COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

PROVINCIA DI COSENZA

Largo Don Bosco n. 18 – Tel. 0981.953075 – Fax 0981.953171

Codice Fiscale 88000290788 - Partita IVA 01286100787

Pec spezzano.albanese@pec.it

Regolamento Acustico

Documento redatto ai sensi della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” e della Legge Regionale n. 34 del 19 ottobre 2009 “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20.12.2018

SOMMARIO

- Art. 1. Ambiti di applicazione
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Classificazione acustica e limiti di rumore Art. 4. Tecniche di rilevamento
- Art. 4. Tecniche di rilevamento
- Art. 5. Competenze del Comune
- Art. 6. Piani Aziendali di Risanamento Acustico
- Art. 7. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Previsionale (V. I.A.P.)
- Art. 8. Valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A)
- Art. 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio
- Art. 10. Tecnico competente in acustica Art. 11. Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale
- Art. 11. Rilevamento del rumore
- Art. 12. Definizioni
- Art. 13. Cantieri edili, stradali ed assimilabili
- Art. 14. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili
- Art. 15. Autorizzazioni
- Art. 16. Attrezzature da giardino
- Art. 17. Sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e /o hobbistico
- Art. 18. Impianti di condizionamento
- Art. 19. Allarmi acustici e antifurto
- Art. 20. Autolavaggi
- Art. 21. Pubblicità fonica con altoparlanti
- Art. 22. Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento
- Art. 23. Deroghe per attività produttive caratteristiche
- Art. 24. Attività di Controllo
- Art. 25. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini
- Art. 26. Sanzioni amministrative
- Art. 27. Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico
- Art. 28. Ordinanze urgenti
- Art. 29. Regolamenti
- Art. 30. Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti

Art. 1. Ambiti di applicazione

Il presente regolamento è stato elaborato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997, della Legge Regionale 19 ottobre 2009 n. 34 Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria”.

Non sono soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal P.R.G.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. Attività rumorosa di carattere permanente: ogni attività causa di introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l’uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
- attività di spedizione, depositi connessi all’attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all’ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l’impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all’aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri;

2. Attività rumorosa a carattere temporaneo che si possono diversificare in:

- attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata etc.);
- attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l’impatto acustico prodotto, l’elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata etc).

3. Inquinamento acustico esterno: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

4. Inquinamento acustico interno: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

5. Valutazione di Impatto Acustico Previsionale (V.I.A.P.): è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di permesso di costruire o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

6. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.): è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo del permesso di costruire o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

7 Piano Aziendale di Risanamento Acustico (P.A.R.A.): adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività scelte superino quelli stabiliti da D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio.

8) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

- valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

9) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

10) attività temporanea: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio, quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti (es. luna-park), manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, sportive tipo gare di motocross, rally e similari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti

sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei.

Ai sensi della L.R. 34/2009, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.

La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 3. Classificazione acustica e limiti di rumore

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447."*

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

Art. 4. Tecniche di rilevamento

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"* e nelle Norme UNI 9884 *"Caratterizzazione del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale"*.

Art. 5 Competenze del Comune

Le competenze del Comune sono quelle definite dall'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, come di seguito enunciato:

- a) La classificazione acustica del territorio comunale;
- b) L'adozione dei piani di risanamento acustico;
- c) L'individuazione di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- d) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della classificazione acustica del territorio e del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;
- e) Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico nella disciplina del rilascio delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- f) L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- g) La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e successive modificazioni;
- h) I controlli amministrativi sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- i) Il rilascio di nulla osta acustico per la licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività produttive, come previsto all'art. 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 commi 4 e 6, che si prevede possano produrre valori di emissioni superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L. 447/95;
- j) Il controllo della corrispondenza alla normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico dei contenuti della documentazione prodotta nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale;
- k) L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della L. 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
- l) I controlli amministrativi, di cui all'articolo 14, comma 2 della L. 447/95, sull'osservanza delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni impartite per il contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambito della classificazione acustica del territorio , dei piani di risanamento acustico, del

regolamento acustico comunale, delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, delle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 della L. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, dei nulla – osta acustici per l'esercizio delle attività produttive.

Art. 6 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Conformemente a quanto previsto dall'art. 19 della L. R. n. 34/2009:

Le imprese, a norma dell'articolo 15, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e attesteranno con l'invio al Comune di idonea documentazione (ovvero dichiarazione rilasciata da un *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*), il rispetto delle norme sul rumore. ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il *Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento*.

Il Piano di risanamento acustico dell'impresa, deve essere redatto secondo i criteri stabiliti da apposito Regolamento adottato dalla Giunta Regionale .

Il Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione del Piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto secondo i criteri di legge e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni successive.

Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di dodici mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a dodici mesi.

Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il Piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 7- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Previsionale (V.I.A.P.)

Come indicato dall'art. 17 della L.R. 34/2009, è fatto obbligo ai competenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 comma 2 della L. 447/1995, della predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale nonché a valutazione d'incidenza;
- b) strade di tipo B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- c) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- h) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera g);
- i) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'idonea documentazione tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione: i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Non sono soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.

La realizzazione degli interventi previsti nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della licenza.

Art. 8. Valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A)

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 34/2009, sono tenuti a presentare al Comune la relazione Previsionale di Clima Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 447/95.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio

Qualora la relazione Previsionale di Clima Acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art.7 – *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune, ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 10. Tecnico competente in acustica

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Clima Acustico, al Piano Aziendale di Risanamento Acustico e ai Requisiti acustici degli edifici, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

Art. 11. Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Per l'effettuazione delle misure acustiche ambientali devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche alla misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

Art. 12. Rilevamento del rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (LAeq) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20-1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.M. 16 marzo 1998.

Art. 13. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie (Unione Europea) recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità.

L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili od assimilabili** al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente orario:

- dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00;
Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

Le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune può concedere, limitatamente al tempo strettamente necessario, deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la struttura sanitaria competente.

In caso di **ristrutturazioni interne** ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc):

- dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale specifico, almeno **10** giorni prima dell'inizio dell'attività.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico .

Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno, il Comune può richiedere la presentazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente, oppure un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività (P.M.A.A) di cantiere.

In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, durata e posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni.

Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto dalle **attività agricole**, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto,

si ritiene possano essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione.

Art. 14. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo come:

1. i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le
2. le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo;

sono soggette a richiesta di deroga da inviare all'ufficio tecnico comunale che rilascia la relativa autorizzazione previo parere del Comando di Polizia Urbana.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.

Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai recettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli. Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, si ritiene che possano essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione le seguenti attività:

- comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche. Tuttavia, se collegati alle manifestazioni sopraccitate sono previsti eventi musicali, questi devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella
- riti religiosi di qualsiasi professione.

limiti in deroga per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso previsti dall'art. 14 comma 1 e 2.

Descrizione manifestazione	Nr. Max di giorni all'anno	Limite orario	Limite in facciata LAeq (dB) L.R. 34/2009
Concerti, spettacoli, festival e similari	30 gg	01:00 giorni prefestivi e festivi	
Intrattenimento musicale, quali ad es. piano bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelateria, ristoranti, pizzerie	12 gg	01:00 giorni prefestivi e festivi	70
Sagre paesane, manifestazione	30 gg	01:00 giorni prefestivi e festivi	70

Art.15. Autorizzazioni

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

Art.16. Attrezzature da giardino

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

- dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
- nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 17. Sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e /o hobbistico

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili da utilizzare all'aperto, dovranno essere utilizzate, o svolte, avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti orari:

- dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
- nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Art. 18. Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, nella normativa

UNI 8199 “Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione”, nonché nel criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: idoneo posizionamento, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 19. Allarmi acustici e antifurto

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l’impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l’emissione sonora a un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
- Congiuntamente al funzionamento del segnale d’allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall’esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l’allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l’installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d’accesso al locale dal quale è partito il segnale d’allarme.
- I segnali d’allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l’osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d’allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 20. Autolavaggi

L’impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell’ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nel periodo in cui l’orario solare dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e nel periodo in cui vige l’orario legale dalle 8:00 alle 22:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 21. Pubblicità fonica con altoparlanti

L’uso di altoparlanti su veicoli per pubblicità fonica all’interno dei centri abitati, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle

ore 19:00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

Art. 22. Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- il sabato e nei giorni festivi : dalle ore 9:00 a le ore 12:00 e dalle ore 16,00 alle ore 19:00.

Art. 23. Deroghe per attività produttive caratteristiche

È facoltà comunque del Comune autorizzare deroghe ai limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per tutte quelle attività produttive caratteristiche (es. lavorazioni artigianali all'aperto) di durata limitata nel tempo ed aventi carattere tipicamente stagionale.

Tale deroga è può essere concessa solo per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività.

Art. 24. Attività di Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dagli uffici comunali competenti con il supporto dell'ARPACAL.

Art. 25. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini

Chi rileva un disturbo derivante da elevati livelli di rumorosità può:

- inoltrare la segnalazione all'Ufficio Tecnico del Comune con la descrizione del disturbo;
- ricorrere alle prescrizioni del Codice Civile e del Codice Penale e in particolare ai seguenti articoli:
 - art. 844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni;
 - art. 659 del Codice Penale che punisce sia chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone con schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori, con segnalazioni acustiche o mediante strepiti di animali, sia chi provoca questi disturbi esercitando una professione o un mestiere rumoroso.

Art. 26. Sanzioni amministrative

Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 258,23 € a 10.329,14 € ai sensi del comma 3 art. 10 della Legge 447/1995.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione indicati nel P.Z.A.C. è punito con una sanzione amministrativa da 258,23 € a 5.164,58 €.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 27 Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'*Art.24 – Attività di controllo*, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.Z.A.C. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'ufficio tecnico comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'*Art. 33 – Attività di controllo* comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.Z.A.C. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite

autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 28. Ordinanze urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 29. Coordinamento con gli strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal P.Z.A.C.

Art. 30. Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della sua avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti in materia acustica comunale.